

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
SOCIO-EDUCATIVA DEGLI ORATORI E DEGLI ENTI RELIGIOSI
CHE SVOLGONO FUNZIONI SIMILARI,
AI SENSI DELLA L.R. 11 NOVEMBRE 2008, N. 31.**

VISTA

La L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, all’art. 1, comma 4, stabilisce che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, degli Enti riconosciuti delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

La L. n. 206/2003 “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli Oratori e dagli Enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo” ai sensi della quale lo Stato riconosce la funzione socioeducativa degli Enti ecclesiastici e degli altri Enti religiosi che svolgono funzioni simili;

La L.R. n. 31/2008 “Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori e dagli Enti religiosi che svolgono attività simili” che all’art. 3 prevede che, al fine di perseguire le finalità della medesima legge regionale, la Regione sottoscriva un apposito Protocollo con la Regione Ecclesiastica Marche (REM);

La L.R. n. 29/2021 “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”;

CONSIDERATO CHE

La L.R. n. 31/2008 è finalizzata alla programmazione e sostegno di interventi finalizzati alla valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori e dagli Enti religiosi che svolgono attività simili;

La L.R. n. 29/2021 è finalizzata a rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici;

con deliberazione n. 517 dell’11/05/2026 la Giunta regionale ha adottato lo schema del presente atto;

TRA

La Regione Marche, nella persona del Presidente della Giunta Francesco Acquaroli

E

La Regione Ecclesiastica Marche, nella persona del Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana S.E. Rev.ma Mons. Nazzareno Marconi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Finalità

1. Il presente protocollo regionale è finalizzato alla definizione delle modalità attuative di cui alla L.R. n. 31/2008, con particolare riguardo:
 - a) alla declinazione delle funzioni socioeducative svolte dagli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dalle associazioni ecclesiali tramite le attività di oratorio;
 - b) alla collaborazione degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni ecclesiali con il sistema regionale dei servizi e degli interventi, prevista dalla L. n. 328/2000;
 - c) ai criteri di concessione dei contributi erogati dalla Regione Marche alla Regione Ecclesiastica Marche e alle Diocesi marchigiane o agli Enti da esse designati;
 - d) alle modalità di gestione degli interventi da parte dei soggetti destinatari dei contributi;
 - e) alla realizzazione e implementazione delle attività di oratorio con particolare attenzione alle Parrocchie site nelle aree del cratere sismico di cui al D.L. n. 189/2016 e s.m.i., convertito in L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 2
Oggetto

1. Per funzioni sociali ed educative, nell'ambito del presente protocollo, si intendono quelle finalizzate alla promozione del benessere fisico e psicologico di pre-adolescenti, adolescenti e giovani, all'accompagnamento e al supporto alla loro crescita culturale e sociale, alla loro partecipazione attiva alla vita delle comunità in cui vivono, nonché all'inclusione sociale e integrazione interculturale e di soggetti affetti da disabilità, alla prevenzione del disagio giovanile e al contrasto dei vari rischi di devianza.
2. Fra le aree di intervento per sviluppare le funzioni di cui al comma precedente rientrano la formazione, l'educazione, lo sport, la cultura, la solidarietà, la gestione del tempo libero, l'arte, etc.
3. Le attività oggetto del presente Protocollo sono svolte in osservanza della vigente normativa e nel rispetto della natura, delle finalità istituzionali, dell'identità confessionale e dell'autonomia statutaria degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni ecclesiali coinvolte.

Art. 3

Impegni delle Diocesi, della Regione Ecclesiastica Marche e della Regione Marche

1. Ciascuna Diocesi presente nelle Marche, con riferimento ai territori di rispettiva competenza ricadenti in questa regione, nomina un Referente Oratori, in rappresentanza degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni ecclesiali che svolgono attività di oratorio presenti nella Diocesi stessa.
2. La Regione Ecclesiastica Marche, tramite apposita commissione regionale di coordinamento degli oratori presieduta dal Vescovo delegato alla pastorale giovanile dalla Conferenza Episcopale Marchigiana e composta da altri tre membri, i cui nominativi

verranno comunicati alla Regione Marche, svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del presente protocollo, in collaborazione con la Regione Marche.

3. Le Diocesi e la Regione Ecclesiastica Marche possono attivare forme di collaborazione con gli Enti pubblici e privati.
4. La Regione Marche si impegna a far partecipare la Commissione Regionale Oratori all'interno delle forme di partecipazione in materia di politiche giovanili.

Art. 4

Concessione contributi

1. La Regione Marche concede contributi alla Regione Ecclesiastica Marche, alle Diocesi marchigiane o agli Enti da esse designati, per l'attuazione di progetti finalizzati a:
 - a) formazione degli operatori, del personale ausiliario e dei partecipanti alle attività di oratorio;
 - b) interventi che, in generale, garantiscano, anche attraverso nuove modalità di gestione, l'effettivo e regolare funzionamento delle attività di oratorio (orari di apertura, presenza di educatori, animatori e operatori per lo svolgimento delle attività, etc.) e l'eventuale apertura e/o gestione di nuovi spazi, anche all'aria aperta, e strutture;
 - c) iniziative che possano garantire esperienze di socialità e comunità in sicurezza e l'attivazione di reti tra i giovani, anche attraverso l'integrazione digitale, l'uso sapiente della tecnologia, ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, specie a carattere innovativo;
 - d) realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale e/o povertà educativa e/o devianza giovanile.
2. Tali progetti, predisposti da ciascuna Diocesi e/o altro Ente designato, sono approvati dalla Commissione Regionale Oratori della Regione Ecclesiastica Marche che li presenta alla competente struttura regionale.
3. Le Diocesi e/o gli Enti designati, sulla base dei criteri adottati con successiva delibera, trasferiscono le risorse regionali di cui sono risultati beneficiari agli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e alle associazioni ecclesiali che partecipano al progetto diocesano oratorio per la realizzazione delle attività progettuali di competenza, approvati e coordinati dalla Regione Ecclesiastica Marche, con onere di presentazione alla Regione Marche.

Art. 5

Concessione beni mobili e immobili

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 31/2008, Regioni, Enti locali, Aziende sanitarie locali possono concedere, per le attività degli oratori, l'utilizzo di beni mobili ed immobili di loro proprietà sulla base di un formale contratto di comodato nel quale, oltre alla durata della disponibilità del bene, andranno puntualmente indicati gli obblighi a carico del comodatario, in conformità a quanto stabilito agli articoli 1803 e 1812 del Codice civile.

Art. 6

Durata, efficacia, monitoraggio del protocollo

1. Il presente protocollo ha durata dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2030, in coerenza con la scadenza della legislatura e con il Bilancio di previsione pluriennale della Regione Marche.
2. Le disposizioni del presente protocollo entrano in vigore dal momento della data di sottoscrizione, fermo restando l'obbligo:
 - a) per la Regione Marche, di pubblicare il protocollo sul BUR Marche;
 - b) per la Regione Ecclesiastica Marche, di pubblicare il protocollo nel Notiziario della Conferenza Episcopale Marchigiana.
3. L'efficacia del presente atto è garantita dalla presenza di risorse finanziarie nel Bilancio regionale finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. n. 31/2008.
4. Le eventuali questioni interpretative del presente Protocollo sono esaminate in sede congiunta tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica Marche.
5. Per il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente atto, si rimanda al precedente Art. 3, comma 2.

REGIONE ECCLESIASTICA MARCHE

Il Presidente

S.E.R. Mons. Nazzareno Marconi

REGIONE MARCHE

Il Presidente

Francesco Acquaroli